

(approvato con DAC n.24 del 22.12.2023)

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
C.I.S.AS.**

STATUTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione del Consorzio.

E' costituito ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Consorzio denominato "Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali" tra i Comuni di Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Pombia e Varallo Pombia-

Art. 2 - Natura giuridica del Consorzio.

Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale e di proprio statuto.

Art. 3 - Denominazione e Sede del Consorzio.

Ad ogni effetto legale il Consorzio mantiene la denominazione di "Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali" e potrà anche essere indicato con la sigla "C.I.S.AS."

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Castelletto Sopra Ticino presso gli attuali uffici con possibilità di convocazione dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione anche presso le sedi degli enti consorziati.

Art. 4 – Principi e modalità operative.

4. a Principi

Il Consorzio si propone di continuare ad assicurare l'esercizio delle funzioni sociali e socio assistenziali nell'ambito del territorio dei Comuni associati, ai sensi della Legge Regionale 8.1.2004, n.1, uniformando la propria attività ai seguenti principi:

rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;

riconoscimento della centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per gli interventi e i servizi medesimi;

sussidiarietà verticale ed orizzontale, mirate a riconoscere ed agevolare nella gestione ed offerta dei servizi, il ruolo dei soggetti di cui all'art. 11 della Legge Regionale 8.1.2004, n.1.

4. b Modalità Operative

Le attività dirette al raggiungimento delle finalità di cui alla Legge Regionale 1/2004, saranno uniformate alle seguenti modalità operative:

differenziazione degli interventi e dei servizi per garantire la pluralità di offerta e il diritto di scelta da parte degli interessati;

facilitazione della conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti e del loro accesso ai servizi medesimi;

coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari, dell'istruzione, della

giustizia minorile, nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, delle politiche migratorie, della casa, della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali del territorio;

sviluppo della domiciliarità, attraverso interventi e servizi mirati al mantenimento, all'inserimento ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo per il superamento degli interventi di natura residenziale;

predisposizione, a seguito dell'analisi e della valutazione del bisogno, di progetti individualizzati, concordati con la persona singola o con la famiglia, che definiscano la natura del bisogno stesso, gli obiettivi e le modalità dell'intervento, il costo, la durata e gli strumenti di verifica;

concorso degli utenti al costo dei servizi;

gestione ed erogazione delle prestazioni secondo requisiti di qualità predefiniti, fatta comunque salva la titolarità della presa in carico degli utenti in capo all'ente istituzionale gestore del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

verifica degli interventi attraverso un controllo di gestione atto a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati;

adozione di misure atte a favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle famiglie anche attraverso esperienze progettuali innovative.

Nell'ambito della programmazione locale in materia di interventi, servizi socio assistenziali e servizi sociali il Consorzio partecipa alla predisposizione del Piano di Zona, con il contributo delle Amministrazioni Comunali consorziate, del Terzo Settore, dell'A.S.L. e dell'Amministrazione Provinciale, in osservanza della Legge 8.11.2000, n. 328, del Piano Nazionale Sociale, della Legge Regionale 8.1.2004, n. 1, nonché della D.G.R. n. 51 – 13234 del 3.8.2004.

Art. 5 Scopo Del Consorzio

Il Consorzio è costituito per la gestione in forma associata degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei Comuni e garantisce la loro efficacia ed efficienza.

L'attività è svolta in modo omogeneo sul territorio per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
- b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
- c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
- e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
- f) piena integrazione dei soggetti disabili;
- g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
- h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
- i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

Le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare gli obiettivi di cui al precedente comma sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;

- b) servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;
- c) servizio di assistenza economica;
- d) servizi residenziali e semiresidenziali;
- e) servizi per l'affidamento e le adozioni;
- f) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

Negli interventi e servizi sociali sono inoltre comprese le prestazioni socio sanitarie di cui all'art. 3 septies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. Le relative attività sono realizzate con modalità operative condivise dai settori sanitario e sociale.

Il consorzio gestisce inoltre ogni altra specifica attività assistenziale attribuita agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dalla normativa.

Art. 6 – Servizi aggiuntivi.

Il Consorzio può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 4 in favore degli Enti consorziati su richiesta degli Enti stessi, previa approvazione dell'Assemblea dei Sindaci.

I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.

Art. 7 – Durata – nuove adesioni – recesso - scioglimento

La durata del Consorzio è disciplinata dall'art. 4 della Convenzione, salvo ulteriori proroghe. Ogni quinquennio l'Assemblea consortile effettuerà la verifica dei presupposti che hanno determinato la forma consortile e la relativa funzionalità.

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, è consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio, dopo la sua istituzione, a condizione che essi accettino integralmente le norme dello Statuto e della Convenzione.

La nuova adesione è regolata dall'art. 5 della Convenzione.

La nuova adesione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 65% delle quote di partecipazione.

Successivamente gli Enti consorziati, prendendo atto della nuova adesione, procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

Il recesso di qualche Ente consorziato prima della scadenza prevista, deve essere comunicato all'Assemblea che ne prende atto, con preavviso di almeno nove mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La facoltà di recesso si potrà esercitare solo dopo 5 anni dalla costituzione del Consorzio. Le modalità attuative della recessione sono disciplinate dall'art. 4 della Convenzione.

Il Consorzio, superato il primo quinquennio, potrà venire sciolto in qualsiasi momento nel caso di recesso della maggioranza degli Enti consorziati e della maggioranza delle quote e qualora, in conseguenza di ciò, l'Assemblea dia atto che i restanti enti non dispongono delle risorse necessarie alla gestione consortile ovvero ritenga esauriti gli scopi del Consorzio.

Lo scioglimento del Consorzio è disciplinato dall'art. 4 della Convenzione.

Art. 8 – Rapporti con gli enti fondatori.

Il Consorzio persegue i fini stabiliti nella Convenzione e nel presente Statuto, uniformandosi alla vigente normativa statale e regionale ed improntando la propria attività agli indirizzi e ai programmi degli Enti fondatori.

CAPO II ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 9 – Gli organi

Sono organi del Consorzio:

l'Assemblea Consortile;

il Presidente;

il Consiglio di Amministrazione;

il Direttore

l'Organo di Revisione.

Art. 10 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio.

Essa costituisce la sede istituzionale nella quale i Comuni consorziati mediano e sintetizzano gli interessi politici, economici e sociali rappresentati.

Art. 11 – Composizione

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni che aderiscono al Consorzio.

Il Sindaco può delegare la rappresentanza nell'Assemblea a un Assessore o ad un Consigliere. La delega deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea. La delega può essere limitata a singole sedute dell'Assemblea o può avere carattere permanente. In questo ultimo caso deve essere rinnovata all'inizio di ogni anno solare

Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dal Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità decisionali pari alla quota di partecipazione che, in base a quanto stabilito nella Convenzione, è determinata come segue:

Comuni	quote
Bellinzago Novarese	17
Borgo Ticino	10
Castelletto Sopra Ticino	17
Divignano	5
Marano Ticino	7
Mezzomerico	5
Oleggio	22
Pombia	7
Varallo Pombia	10

L'Assemblea non ha termini di durata; essa si rinnova automaticamente nei suoi componenti per effetto delle sostituzioni personali dei rappresentanti di diritto degli Enti Consorziati.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha autonomia organizzativa, è la diretta espressione degli Enti consorziati, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo che determina gli indirizzi generali del Consorzio ispirandosi alla necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.

Spetta all'Assemblea:

- a. nominare il Presidente e il vice Presidente dell'Assemblea;
- b. eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio e determinare le eventuali indennità spettanti;
- c. nominare il Revisore dei Conti determinandone la relativa indennità;
- d. pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
- e. determinare gli indirizzi programmatici generali e i criteri generali per la dotazione organica e la nomina del Direttore, in merito alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi del consorzio
- f. definire gli indirizzi per le nomine di competenza del Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 3 del Dgls. 267/2000;
- g. definire i criteri per la determinazione di eventuali tariffe ordinarie dei servizi e di eventuali quote di compartecipazione della spesa a carico degli utenti;
- h. approvare i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni ed i rendiconti della gestione, proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- i. approvare gli atti di disposizione relativi al patrimonio immobiliare del Consorzio, proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- j. approvare Convenzioni pluriennali con altri enti o soggetti pubblici e privati per

l'estensione dei servizi o per il loro affidamento mediante convenzione, se implicano una spesa annua superiore a € 10.000, proposti dal Consiglio di Amministrazioni;

- k. approvare l'assunzione di mutui proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- l. approvare la Convenzione di cui all'art.8 del presente Statuto;
- m. determinare le modalità di copertura di eventuali disavanzi d'amministrazione;
- n. deliberare a maggioranza del 65% delle quote di partecipazione e con almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea, le modifiche al presente Statuto;
- o. prendere atto dei recessi e deliberare sulle nuove adesioni;

- p. esercitare le altre funzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale previste dall'art. 42 del Dgls.n.267/2000

Art. 13 – Funzionamento

L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno. In caso di assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice - Presidente e, in sua assenza, dal rappresentante dell'Ente con il maggior numero di abitanti.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio con la relativa programmazione annuale e del Conto Consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché della data, dell'ora e del luogo della seduta.

Gli avvisi devono essere notificati ai Sindaci presso la sede dei rispettivi Comuni.

La notifica deve avvenire almeno:

- cinque giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie;
- tre giorni prima della seduta nelle sessioni straordinarie;
- 24 ore prima della seduta nei casi di convocazione urgente.

Contestualmente alla convocazione deve essere data notizia della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Consorzio e in quello dei Comuni consorziati.

Per il computo dei termini si osservano le disposizioni del Codice Civile.

In caso di approvazione del Bilancio e Conto Consuntivo, la documentazione inerente gli atti deve essere fatta pervenire di norma almeno 20 giorni prima della data di convocazione.

Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno e posti a disposizione dei componenti dell'Assemblea.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei componenti; in ogni caso devono essere rappresentate la maggioranza delle quote di partecipazione.

Qualora non si raggiunga la maggioranza in prima convocazione, l'Assemblea viene riconvocata non prima di un'ora dalla prima seduta dichiarata deserta, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza e la seduta è da considerarsi valida con la partecipazione di almeno quattro Comuni in rappresentanza di almeno il 40% delle quote.

Gli atti saranno approvati a maggioranza dei presenti, i rappresentanti dei Comuni hanno diritto ad un solo voto assembleare, ma con valore uguale alla rispettiva quota di partecipazione.

I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario o suo sostituto, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea Consortile nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei componenti e delle quote di partecipazione, e rimangono in carica per la durata del mandato amministrativo del maggior numero dei Comuni aderenti e comunque non oltre il proprio mandato amministrativo.

Art.14. - Competenze del Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:

rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati secondo quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione;

controlla l'attività complessiva dell'Ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche; compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Presidente deve riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando gli sia richiesto dal Presidente del Consorzio, ovvero da un terzo dei Sindaci dei Comuni consorziati, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

Art. 15 – Deliberazioni

Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene all'istruttoria, ai pareri, alla forma e alle modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione, rappresentate dai Comuni presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Le deliberazioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese con le eccezioni di legge.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario che redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea. Partecipano inoltre alla

seduta, senza diritto di voto, il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Direttore.

Art. 16 – Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea è eletto per un quinquennio a scrutinio palese dall'Assemblea e decade con la scadenza del suo mandato.

L'elezione del Presidente avviene con il 65% delle quote e con i due terzi dei componenti l'Assemblea.

Con le stesse modalità di cui al comma 1 viene eletto il Vice Presidente dell'Assemblea, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 17 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio dall'Assemblea nella sua prima adunanza e si compone di tre consiglieri compreso il Presidente e il Vice Presidente, esterni all'Assemblea.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese con la maggioranza del 65% delle quote di partecipazione e dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea. Qualora nel corso delle prime due votazioni non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta, si procederà ad una terza votazione ove è richiesta la maggioranza semplice delle quote e dei partecipanti.

I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nonché competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti e/o per funzioni disimpegnate presso aziende e/o istituzioni sia pubbliche che private.

L'elenco dei candidati sarà formulato sulla base della proposta dei componenti dell'Assemblea. Ciascun componente può proporre al massimo due nominativi documentando i requisiti di cui al presente comma con appositi curriculum.

I tre componenti del Consiglio, sono eletti con votazioni distinte.

I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Si procede all'anticipato rinnovo del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui, a seguito di elezioni amministrative, nello stesso anno solare vengano rinnovati i Consigli Comunali, di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza dei componenti dell'Assemblea e la maggioranza delle quote.

Non possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione i consiglieri comunali e gli amministratori comunali degli Enti consorziati e degli Enti fruitori dei servizi.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito in modo tale da garantire al suo interno la Rappresentanza di entrambi i sessi.

Art. 18 – Revoca

Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di mozione di sfiducia proposta da almeno 4 dei componenti dell'Assemblea, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 52 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e approvata dall'Assemblea con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Competenze

Il Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione ha la competenza esclusiva ad adottare, su proposta del Direttore e/o Responsabile del Settore Ragioneria, il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, le variazioni al bilancio ed il rendiconto della gestione, per poi sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione compete inoltre:

- proporre all'Assemblea gli atti fondamentali di cui all'art. 12;
- nominare il Direttore e stabilirne le competenze secondo il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro;
- nominare il Segretario del Consorzio
- deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva;
- deliberare circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;
- approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altro organo;
- approvare gli accordi sottoscritti con le OO.SS. in sede di contrattazione integrativa;
- presentare all'Assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, coi relativi costi;
- approvare gli accordi con l'ASL di riferimento, per assicurare l'integrazione fra servizi socio-assistenziali e servizi sanitari nonché per assicurare la gestione ed il finanziamento delle attività a rilievo sanitario;
- approvare eventuali tariffe ordinarie dei servizi e quote di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea;
- conferire gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 D Lgs. 18.8.2000 n. 267 nonché dallo Statuto e dai regolamenti;
- adottare in via d'urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da ratificarsi da parte dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di

decadenza;

- approvare la dotazione organica e i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea;
- deliberare in merito alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualunque grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali e agli arbitrati;
- approvare accordi o convenzioni con altri soggetti pubblici, ad eccezione dei casi per i quali l'art. 12 del presente Statuto prevede la competenza dell'Assemblea Consortile;
- approvare accordi o convenzioni con organizzazioni di volontariato e altri soggetti privati per la gestione di specifiche attività.

Art. 20 – Sedute e Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per decisione del Presidente del Consorzio ovvero a richiesta di due consiglieri o del Direttore. In caso d'inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, con funzioni consultive e verbalizzanti il Segretario e senza diritto di voto, il Direttore o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Direttore. Può parteciparvi senza diritto di voto il Presidente dell'Assemblea.

Art. 21 – Presidente del Consiglio di Amministrazione (Presidente del Consorzio)

IL Presidente del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) rappresenta il Consorzio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti. È il legale rappresentante dell'Ente e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto. Se non diversamente previsto dagli atti di nomina, esercita le funzioni di "Tutore", "Curatore" o "Amministratore di sostegno".

Il Presidente del C.d.A. è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione; coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.

Il Presidente del C.d.A. è nominato dall'Assemblea Consortile con le stesse modalità previste all'art.16, comma 2.

Egli adotta tutti gli atti concernenti l'amministrazione del Consorzio, che gli siano attribuiti dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea.

In particolare, il Presidente:

- rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno e sottoscrive le deliberazioni;
- firma la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio;

- sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, promuovendo l'attività dei singoli consiglieri;
- adotta in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta successiva;
- sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- presiede la delegazione pubblica di parte trattante per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale dell'area dirigenziale.

Art. 22 – Vice Presidente

Il Vice Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea Consortile con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 23 – Prerogative e responsabilità degli amministratori

Agli amministratori del Consorzio, per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste dagli artt. 77- 87 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.

I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio e di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

Tale circostanza va dichiarata dall'interessato.

Art. 24 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e in conformità alle modalità previste dalla legge e dal regolamento.

Il Direttore, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi dell'Assemblea, può essere nominato a tempo indeterminato o con contratto di diritto pubblico o privato a tempo determinato.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi nazionali del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche del comparto Regioni- Autonomie Locali.

Ai sensi dell'art. 33 L.R. 1/2004, comma 1 e 2), costituiscono requisiti per la nomina a Direttore dei Servizi Sociali degli enti gestori istituzionali il possesso del diploma di laurea o l'iscrizione alla sezione A dell'Albo Professionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, nonché lo svolgimento per almeno cinque anni di attività di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni.

Il Direttore è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale per il conseguimento dei risultati, l'attività di gestione per l'attuazione degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore assume la direzione tecnico-amministrativa del Consorzio, che si esplica attraverso il coordinamento degli uffici e dei servizi, nonché mediante la gestione del personale; ha autonomia di scelta e utilizzo degli strumenti operativi, con responsabilità di risultato.

Il Direttore svolge tutte le attività funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio che non siano espressamente riservate ad altri soggetti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

In particolare competono al Direttore le seguenti attribuzioni:

- esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
- istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, la proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il rendiconto;
- interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea con funzione consultiva e senza diritto di voto;
- sovrintende e coordina i Responsabili dei Servizi, con potere di sostituzione nel caso di loro inerzia, e con gli stessi dirige il personale del Consorzio;
- in quanto organo competente per i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento ad altri organi, irroga i provvedimenti stessi fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari per i quali provvedono i Responsabili di Area;
- attribuisce gli incarichi professionali e di consulenza, diversi da quelli previsti dall'art. 110 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, necessari per l'espletamento dei compiti gestionali;
- presiede di norma le commissioni di gara e di concorso, nonché le commissioni per la selezione del personale;
- nomina i Responsabili di Area; individua, definisce ed assegna le posizioni organizzative e le referenze di servizio e/o di progetto in base agli indirizzi del CDA;
- presiede la delegazione pubblica di parte trattante ai fini della contrattazione decentrata integrativa per il personale non dotato di qualifica dirigenziale;
- esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 25 - Vicedirettore

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, nomina il Vice Direttore, scelto tra i funzionari di livello apicale del Consorzio.

Esso svolge funzioni ausiliarie e vicarie sostituendo il Direttore nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione e in accordo col Direttore, può essere designato a svolgere compiti specifici inerenti l'organizzazione e l'espletamento dei Servizi Sociali e Assistenziali sull'intero territorio del Consorzio.

Esso, a tutti gli effetti, è responsabile diretto di tutti i servizi che gli sono stati affidati.

Art. 26 – Revisore dei Conti

La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente è esercitata dal Revisore Unico dei Conti, eletto, con le modalità stabilite dalla legge, dall'Assemblea, che ne determina anche il compenso, e scelto tra i soggetti previsti dalla legge.

Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina e, in base alla normativa vigente, è rieleggibile una sola volta.

Il Revisore, revocabile solo per grave inadempienza, cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualunque causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a tre mesi.

Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo e di vigilanza, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio e ai relativi uffici. Esso è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese, entrate e/o modifiche patrimoniali.

Il Revisore collabora con l'Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

Qualora vengano presentate da uno o più membri dell'Assemblea rilievi in ordine a fatti relativi alla gestione dell'Ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione utile.

In sede di esame del Bilancio e del Conto Consuntivo, il revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e, se richiesto, presenza alla relativa seduta dell'Assemblea.

Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'Amministrazione e, pertanto, presenza in tale sede alle relative riunioni.

Art. 27 Segretario

Il Segretario, individuato tra uno dei Comuni Consorziati o proveniente da altri Comuni, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è il Segretario del Consorzio.

Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e cura la redazione dei verbali, roga i contratti, svolge inoltre i compiti previsti dall'art. 97 del D.Lgs. n.267/00.

Il Segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

In caso di assenza o impedimento del Segretario a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione lo stesso può essere sostituito dal Direttore, con compiti di redazione dei verbali e di sottoscrizione dei relativi atti.

CAPO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 28 - Principi e criteri generali

Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.

L'attività gestionale viene svolta nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge e dal presente Statuto. Essa si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione, mentre il Direttore e gli eventuali Responsabili dei servizi sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.

Il Consorzio favorisce lo sviluppo delle politiche di formazione del personale, nonché l'adozione di indici di efficienza e di controllo della produttività.

Art. 29 - Personale

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, approva la Programmazione triennale del fabbisogno del personale del Consorzio e tutti gli atti propedeutici e conseguenti previsti dalle norme vigenti e il Regolamento di organizzazione in cui sono determinate le competenze e le responsabilità del personale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti Locali.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale dei Comuni consorziati o di altri enti pubblici mediante incarico o comando e previo consenso delle Amministrazioni interessate, nel rispetto della disciplina prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

In caso di scioglimento del Consorzio il personale dipendente verrà ricollocato presso i Comuni di provenienza e quello direttamente assunto dal Consorzio verrà ripartito su ciascun Comune in misura direttamente proporzionale alle quote di partecipazione al Consorzio.

Art. 30 - Responsabili di Area

Il Responsabile di Area è il funzionario preposto alla direzione di una delle Aree

individuare quali strutture organizzative del Consorzio.

I Responsabili di Area vengono individuati con determinazione del Direttore. Spettano ai suddetti Responsabili tutti i compiti, non espressamente riservati agli organi del Consorzio, volti all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai competenti organi.

In particolare i Responsabili di Area, per la propria Area:

partecipano o presiedono alle Commissioni di gara e di concorso;

curano l'istruttoria e la formazione degli atti procedurali relativi alle gare ed ai concorsi;

rilasciano attestazioni, certificazioni, comunicazioni, verbali, autenticazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;

Inoltre collaborano con il Direttore nell'attività di direzione, gestione e valutazione del personale e fanno parte della Delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione decentrata integrativa per il personale con qualifica non dirigenziale.

Art. 31 - Incompatibilità e responsabilità

Per tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, l'esercizio di altri impieghi, professioni o commerciali, nonché l'espletamento di ogni altro incarico retribuito sono ammissibili nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente legislazione e previa autorizzazione dei competenti Organi. L'autorizzazione all'espletamento degli incarichi da parte del Direttore è disposta con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

L'autorizzazione all'espletamento degli incarichi da parte di tutti gli altri dipendenti è disposta con provvedimento del Direttore.

I consiglieri e gli assessori degli Enti Locali dei Comuni consorziati non possono essere nominati Direttore o impiegati del Consorzio.

Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

CAPO IV - GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 32 - Principi generali

Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per missioni, programmi-interventi e obiettivi.

La gestione del Consorzio deve garantire l'equilibrio del bilancio, da perseguire attraverso il costante bilanciamento delle entrate e delle spese, compresi i

trasferimenti, in vista del miglior conseguimento degli obiettivi istituzionali.

Al Consorzio si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011.

Art. 33 - Patrimonio

Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito dai beni immobili e mobili eventualmente trasferiti dai Comuni consorziati, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.

I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le normative vigenti.

Gli Enti consorziati possono concedere al Consorzio in uso e/o in comodato beni mobili ed immobili sulla base di apposito provvedimento.

Art. 34 - Risorse finanziarie del Consorzio e trasferimenti dai Comuni consorziati

Il Consorzio provvede al perseguimento degli scopi istituzionali mediante i trasferimenti annuali dei Comuni consorziati, proporzionali al numero degli abitanti alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente e comunque stabiliti dalla Convenzione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali, provinciali, delle ASL e di altri Enti pubblici, i contributi degli utenti al costo dei servizi ed eventuali altre entrate.

I trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali al numero degli abitanti alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente, sono determinati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria del Consorzio una quota pari al 50% della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, entro il mese di marzo, mentre il restante 50% entro il mese di settembre, salvo la richiesta di erogazione in dodicesimi, nelle more di approvazione del Bilancio.

Art. 35 - Documento unico di programmazione (DUP) e Bilancio di previsione

Il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Sindaci il Documento Unico di Programmazione (DUP), con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità del Consorzio.

Il DUP ha carattere generale e rappresenta la guida strategica ed operativa dell'Ente; si compone di due sezioni, la Sezione strategica e la Sezione operativa e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il DUP è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni.

Lo schema di bilancio di previsione è adottato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente, entro il termine previsto dalla legge, acquisito il parere del Revisore dei Conti, è approvato dall'Assemblea Consortile.

Il Bilancio di Previsione, riferito ad almeno un triennio, è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio ed è adottato in coerenza con gli altri strumenti di programmazione previsti dalle normative vigenti. Tale documento comprende, per

ciascun esercizio, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare sia alla copertura delle spese correnti, sia al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, delle fonti di finanziamento.

Il Bilancio di Previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, non può presentare un disavanzo.

Le variazioni del Bilancio di Previsione sono adottate non oltre il 30 novembre, fatte salve quelle che possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre.

La variazione di assestamento generale, approvata dall'Assemblea entro il 31 luglio, contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, consiste nella verifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

In merito alle competenze per le variazioni di bilancio, attribuite distintamente all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione ed ai responsabili di servizio è fatto espressamente rinvio a quanto stabilito dall'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ed al regolamento di contabilità.

Sulla base del bilancio di previsione annuale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), di cui all'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 36 - Rendiconto della gestione

Lo schema di Rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, unitamente alla relazione illustrativa, viene presentato dal Direttore e dal Responsabile Finanziario al Consiglio di Amministrazione.

Il Rendiconto viene adottato dal Consiglio e trasmesso al Revisore dei Conti per consentirgli di formulare il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera d), D. Lgs 18/8/2000 n. 267.

Entro il 30 aprile il Rendiconto, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e al parere del Revisore dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea Consortile per l'approvazione.

Art. 37 - Convenzioni, concessioni e partecipazioni

Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere la propria attività a favore di altri enti locali non aderenti, previa quantificazione dei costi ed attribuzioni dei relativi oneri a carico di tali enti.

Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione di attività o servizi socio assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando in via prioritaria le risorse del territorio e privilegiando i soggetti accreditati.

Il Consorzio esercita le attività socio assistenziali a rilievo sanitario e le attività

inerenti alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva sulla base di apposita convenzione con l'ASL di competenza, stipulata in conformità alla legislazione regionale.

Art. 38 - Servizio di tesoreria

Il Tesoriere del Consorzio è un Istituto di Credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.

L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

CAPO V - VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 39 - Rimozione e sospensione

Il Presidente ed i componenti dell'Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica nelle ipotesi e nelle forme previste dalla legge.

Art. 40 - Revoca

Il Presidente del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea consortile, con la maggioranza del 65% delle quote di partecipazione e dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede di norma nella stessa seduta su proposta del suo Presidente.

Art. 41 - Decadenza

Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza dei suoi componenti.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Art. 42 - Raccordo con gli Enti

Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette agli enti consorziati copia di tutte le deliberazioni dell'Assemblea. Rende possibile, altresì, la vigilanza degli Enti fondatori, attraverso formali comunicazioni e consultazioni secondo quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione.

Il Presidente del Consorzio e il Presidente dell'Assemblea hanno il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 43 - Interventi degli amministratori

I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.

Tali soggetti sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 44 - Controllo di gestione

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

CAPO VI - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art. 45 - Trasparenza

Al Consorzio si applicano le normative vigenti in materia di trasparenza e accesso previsti per gli Enti locali, con tutti gli obblighi che ne derivano.

Il Consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

Art. 46 - Albo delle pubblicazioni

Tutte le deliberazioni del Consorzio, ai sensi dell'art. 124, comma 2, D. Lgs.18/8/2000 n.267, sono pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio dello stesso, dove sarà possibile reperire anche le Determinazioni del Direttore e dei Responsabili.

Art. 47 - Accesso e partecipazione

I cittadini, le associazioni di volontariato operanti nel campo assistenziale, i portatori di interessi pubblici e/o diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme vigenti e dal Regolamento consortile per l'attuazione del diritto di accesso.

Il regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.

Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

L'amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della vigente legge.

Ai sensi della legge 8.11.2000, n.328 e della Legge Regionale 8.1.2004, n.1 il Consorzio adotta la Carta dei Servizi.

Art. 48 - Partecipazione utenti

Il Consorzio promuove meccanismi atti ad acquisire e valorizzare il giudizio degli utenti in ordine al funzionamento del servizio e alla sua distribuzione sul territorio.

A tal fine, è impegnato a:

- assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta;
- promuovere, e se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
- curare i rapporti con le istituzioni sanitarie, sociali e scolastiche;
- predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi;
- promuovere il contributo delle Organizzazioni Sindacali.

CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 - Funzione normativa

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi erogati dal Consorzio.

I regolamenti, dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, sono soggetti a duplice pubblicazione: all'Albo Pretorio del Consorzio e all'Albo Pretorio di ciascun Comune consorziato. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 50 - Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni.

Indice

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 2
Art. 1 - Costituzione del Consorzio	pag. 2
Art. 2 - Natura giuridica del Consorzio	pag. 2
Art. 3 - Denominazione e Sede del Consorzio	pag. 2
Art. 4 - Principi e modalità operative	pag. 2
Art. 5 - Scopo del Consorzio	pag. 3
Art. 6 - Servizi aggiuntivi	pag. 4
Art. 7 - Durata – nuove adesioni – recesso – scioglimento.....	pag. 4
Art. 8 - Rapporti con gli enti fondatori	pag. 5
CAPO II ORGANI DEL CONSORZIO	pag. 5
Art. 9 - Gli organi	pag. 5
Art. 10 - L'Assemblea	pag. 5
Art. 11 - Composizione	pag. 5
Art. 12 - Competenze dell'Assemblea	pag. 6
Art. 13 - Funzionamento	pag. 7
Art. 14 - Competenze del Presidente dell'Assemblea	pag. 8
Art. 15 – Deliberazioni	pag. 8
Art. 16 – Presidente dell'Assemblea	pag. 9
Art. 17 – Attribuzioni	pag. 9
Art. 18 – Consiglio di Amministrazione	pag. 10
Art. 19 – Revoca	pag. 10
Art. 20 – Competenze	pag. 11
Art. 21 – Sedute e Deliberazioni	pag. 11
Art. 22 – Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag.12
Art. 23 – Vice Presidente	pag.12
Art. 24 – Prerogative e responsabilità degli amministratori	pag. 12
Art. 25 – Direttore	pag.14
Art. 26 – Vicedirettore	pag.14
Art. 27 – Revisore dei Conti	pag.14
Art. 28 - Segretario	pag.15

CAPO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	pag.15
Art. 29 - Principi e criteri generali	pag.15
Art. 30 – Personale	pag.15
Art. 31 - Responsabili di Area	pag.16
Art. 32 - Incompatibilità e responsabilità	pag.16
CAPO IV - GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'	pag.17
Art. 33 - Principi generali	pag.17
Art. 34 - Patrimonio	pag.17
Art. 35 - Risorse finanziarie del Consorzio e trasferimenti dai Comuni consorziati.....	pag.17
Art. 36 - Documento unico di programmazione (DUP) e Bilancio di previsione	pag.18
Art. 37 - Rendiconto della gestione	pag. 18
Art. 38 - Convenzioni, concessioni e partecipazioni	pag. 19
Art. 39 - Servizio di tesoreria	pag.19
CAPO V - VIGILANZA E CONTROLLO	pag.19
Art. 40 - Rimozione e sospensione	pag.19
Art. 41 – Revoca	pag.19
Art. 42 – Decadenza.....	pag.19
Art. 43 - Raccordo con gli Enti	pag.19
Art. 44 - Interventi degli amministratori	pag.20
Art. 45 - Controllo di gestione	pag.20
CAPO VI - TRASPARENZA - ACCESSO – PARTECIPAZIONE	pag.20
Art. 46 – Trasparenza	pag.20
Art. 47 - Albo delle pubblicazioni	pag.20
Art. 48 - Accesso e partecipazione	pag.21
Art. 49 - Partecipazione utenti	pag.21
CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE	pag.21
Art. 50 - Funzione normativa	pag.21